



COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

Piazza Risorgimento, 1 - CAP. 45026 Lendinara - Tel. 0425605611 - Fax 0425600977
Cod. Fisc. 82000390292 - Part. IVA 00240680298

SETTORE TUTELA AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIMOZIONE EFFETTUATA DAL PRIVATO CITTADINO DI MATERIALE CONTENETE AMIANTO A MATRICE COMPATTA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.10.2016

Esecutivo dal 4 NOV. 2016

COMUNE DI LENDINARA
allegato alla delibera di G.C.C.
n. 35 del 11 OTT. 2016

VISTO

Il Segretario Generali
Palumbo D. Alfredo



Premessa

Vista la Delibera della Regione Veneto n. 265/2011 che sostituisce la normativa precedente, in particolare la DGRV 1690/2002, considerati i rischi per la salute derivanti dall'inalazione di fibre di amianto, valutato inoltre che per effettuare interventi di rimozione o bonifica in condizioni di reale sicurezza rispetto alla possibile dispersione di fibre nell'ambiente, sono necessarie specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute da operatori specializzati del settore, **si evidenzia la sostanziale inopportunità, da parte dei privati, di procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica dell'amianto.** Tuttavia, data la frequente presenza di amianto in matrice compatta nelle civili abitazioni e pertinenze, qualora il singolo privato intenda effettuare lavori di rimozione in proprio, al fine di evitare rischi per la salute, danno ambientale e conseguenti violazioni, dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto del presente regolamento.

Riferimenti Normativi

La legge n. 257/1992 vieta la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di nuovi prodotti contenenti amianto; la norma regola pure, con i successivi disciplinari tecnici, il processo di dismissione, compreso il controllo e la bonifica dei materiali già in uso, contenenti fibre di amianto. L'utilizzo di detti prodotti è autorizzato solo se già installati e comunque fino alla fine della loro vita utile, dopo di che diventano a tutti gli effetti rifiuti pericolosi da smaltire come da normativa vigente (D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i).

Per i manufatti ancora in uso deve essere tenuto sotto controllo, da parte dei proprietari, lo stato di degrado dei materiali contenenti amianto per poter intraprendere, preventivamente, le opportune azioni di bonifica secondo i dettami del Decreto Ministeriale 06/09/1994.

La mozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto è regolamentata da Titolo IX capo III° Decreto Legislativo 81/08, che prevede la stesura di un piano di lavoro da parte dell'impresa appaltata per i lavori, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell'impresa stessa e dell'ambiente esterno.

La Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 25/01/2011, prevede la possibilità di effettuare determinate tipologie di lavori **sulla matrice di amianto compatto**, indicando degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED1) nell'ambito delle modalità previste dall'art. 249 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

La DGRV 265/2011 sostituisce la DGRV 1690/2002, prendendo in considerazione la circostanza che la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto in matrice compatta venga effettuata direttamente anche dai privati cittadini, definendo per questa tipologia, le procedure di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto e di corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dalla rimozione.

Art. 1 - Attività Oggetto Del Regolamento

Per autorizzazione dei materiali contenenti amianto (MCA) si intende l'insieme delle operazioni effettuate dal proprietario del manufatto che comprendono, la rimozione o smontaggio, la raccolta e il confezionamento (messa in sicurezza), finalizzato allo **smaltimento attraverso ditta autorizzata**.

Per MCA compatto si intende l'amianto contenuto in materiale legante come può essere, a puro scopo esemplificativo, materiale plastico (PVC) o matrice cementizia.

Sono considerati oggetto dell'attività di autorizzazione, i materiali contenenti amianto in matrice compatta che **provengano esclusivamente da insediamenti di tipo civile**, sono pertanto escluse tutte le attività commerciali, artigianali, industriali, direzionali ed agricole. Per le attività agricole esercitate sul fondo dove insiste l'abitazione dall'agricoltore, si intende che l'autorizzazione sarà legittimamente effettuata solo sulle parti dei fabbricati di pertinenza della civile abitazione.

Viene riportato di seguito un elenco di attività a ridotto impatto ambientale che possono essere svolte dal privato cittadino:

1. Rimozione di vasche e cassoni per l'acqua, tubi, canne fumarie, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro rete interi;
2. Rimozione di una superficie limitata (massimo 20m) di lastre in opera a copertura di un edificio di civile abitazione o sua pertinenza, in MCA compatto, previo trattamento fissativo, adottando un sistema che preveda la rimozione delle lastre intere e idoneo a prevenire le cadute dall'alto. Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma di legge o cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a 3 m dal suolo (piano campagna);
3. Raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore a 20m) di MCA compatto, caduto e disperso a terra, a seguito di eventi atmosferici, escluso il MCA sottoposto a combustione o sbriciolato.

Gli interventi consentiti dalla presente procedura non devono provocare, nei materiali contenenti amianto, rotture polverose, sbriciolamento, frantumazione, non devono essere utilizzati mezzi meccanici quali frese, trapani, dischi abrasivi che possano creare polveri inquinanti e contaminazioni dell'ambiente.

Art. 2 - La Procedura

L'autorizzazione di materiale contenente amianto in matrice compatta proveniente dalla civile abitazione e pertinenze, potrà essere effettuata esclusivamente dal proprietario del manufatto civile eventualmente coadiuvato dai familiari maggiorenni.

Il proprietario del manufatto civile che intende procedere alla rimozione di MCA, che per tipologia e quantità deve avere le caratteristiche definite sopra, deve attenersi alla seguente procedura:

1. Comunicare la propria intenzione al Comune (Ufficio Tecnico, Vigili Urbani) il quale, a sua volta, gli consegnerà un opuscolo di istruzioni come allegato 2;
2. Richiedere l'intervento di una impresa regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali per l'asporto del rifiuto che verrà prodotto (allegato 1 prima parte).

L'impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali, incaricata per l'asporto del rifiuto dovrà, attraverso i propri tecnici effettuare un sopralluogo al fine di:

- Documentare l'intervento anche con dossier fotografico;
- Fornire notizie sui materiali e dare eventuali chiarimenti sulle istruzioni per le modalità di rimozione e confezionamento dei MCA di cui all'allegato 2;
- Consegnare il kit contenente i materiali occorrenti per la rimozione e messa in sicurezza dei MCA secondo quanto previsto nell'allegato 2;
- Trasmettere tramite Pec all'ARPAV Dipartimento di Rovigo (dapro@pec.arpav.it), al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS (asl18.rovigo@actaliscertymail.it) competente per territorio e alla Polizia Locale/Ufficio Tecnico Comunale, la documentazione fotografica e la scheda di richiesta (allegato 1).

L'utente ha 3 mesi di tempo per effettuare l'intervento, passato questo periodo senza avere rimosso il MCA, dovrà ripresentare la comunicazione al Comune.

Dopo la rimozione, al momento della consegna dei MCA all'impresa incaricata del trasporto, il proprietario del manufatto, compia la parte seconda dell'allegato 1. Una volta smaltiti i rifiuti deve essere inviata all'ARPAV e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria (anche tramite fax), copia del formulario di identificazione del rifiuto.

Per tipologie di MCA non comprese nell'elenco di attività a ridotto impatto ambientale, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati, o per la posizione del manufatto, ossia all'altezza dal suolo superiore a 3 metri, le attività di bonifica non possono essere effettuate dal privato cittadino e devono essere espletate da ditta autorizzata e regolarmente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212 D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Art. 3 Sanzioni

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di operazioni contemplate dal presente regolamento trasgredisce alle disposizioni in esso contenute, è punito con la sanzione amministrativa **da euro 250 a euro 1500.**

Se l'inosservanza non si limita a meri aspetti formali (comunicazione di cui all'allegato I) ma comprende anche la manipolazione di MCA in maniera difforme da quanto previsto (operazioni in difformità rispetto alle indicazioni contenute in "la Procedura", "allegato 2", nonché ad attività relative a MCA in condizioni difformi da quanto previsto in "Attività Oggetto del regolamento") si applica una sanzione amministrativa **non inferiore a euro 1000.**

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla Legge sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento gli agenti delle varie FF.OO. (corpo di Polizia Municipale compreso), il personale di vigilanza ed ispettivo dell'Arpa e dell'Azienda USL, il personale tecnico eventualmente opportunamente autorizzato.

Allegato 1

Schema Di Richiesta Del Servizio Di Microraccolta Di Rifiuti Contenenti Amianto Prodotti In Proprio

(da redigere in duplice copia: una per il proprietario, una per l'impresa)

Il sottoscritto
Nato a residente a in via
.....
C.F. con la presente richiede all'impresa
.....
sede legale di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti
contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. Di essere proprietario del materiale contenente amianto in matrice compatta proveniente dalla propria abitazione, di cui chiede lo smaltimento;
2. Che provvederà in proprio, eventualmente con l'aiuto di familiari, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Comune, come indicato nell'allegato 2 lett. A;
3. Che i rifiuti sono costituiti da:
 - lastre in cemento amianto (purchè non danneggiate da incendio, o sbriciolate);
 - specificare quantità..... (max 20m);
 - manofatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.); specificare tipologia e quantità(max 20m);
 - altri MCA (raccolta di piccoli pezzi, in quantità non superiore a 20m, di materiale compatto (caduto o disperso a terra nelle pertinenze di proprietà) specificare tipologia o quantità (max 20m o pari all'equivalente);

Codice CER dei rifiuti smaltiti

Pezzi interi In opera Frammenti Fuori opera (ad es. a terra)
.....

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare:

Abitazione civile Pertinenze Edificio Dismesso
.....

Se copertura: mq Altezza max dal suolo Modalità di fissaggio
lastre.....

Dichiara che i rifiuti in oggetto si trovano in via n.

Comune di Data

Firma del proprietario

Parte Seconda:

Il sottoscritto dichiara che in data odierna i materiali
descritti nella scheda di richiesta del servizio di microraccolta di MCA sono stati consegnati
all'addetto dell'impresa Sig.
..... confezionati come da istruzioni ricevute.

Data

Firma del proprietario

Firma per ricevuta dell'addetto dell'impresa

Allegato 2

A. Modalità Di Rimozione E Confezionamento Di Lastre In Cemento Amianto In Opera (superficie max. 20 m).

Gli interventi consentiti dalla presente procedura non devono provocare, nei materiali contenenti amianto, rotture polverulente, sbriciolamento, frantumazione, non devono essere utilizzati mezzi meccanici quali frese, trapani, dischi abrasivi che possono creare polveri inquinanti e contaminazioni dell'ambiente.

La presente raccomandazione è finalizzata ad impedire la liberazione di fibre di amianto dalla matrice compatta. In commercio (prima dell'entrata in vigore della Legge n. 257/1992) l'amianto lo si poteva trovare sotto varie forme e le più comuni possono essere così ricordate:

Tessuto	indumenti ignifughi, corde, sipari, tende...
Pressato	guarnizioni, cartoni, pannelli...
Spray	applicato a superfici e rivestimenti
Impastato	tubi, condutture, guarnizioni, lastre...

La **pericolosità** dei materiali contenenti amianto deriva dalla possibilità che essi possano liberare **fibre**. Queste singole fibre (molto resistenti e piccolissime) una volta libere, possono essere facilmente **inalate** e successivamente depositarsi nei bronchi e negli alveoli dei polmoni, per poi migrare verso la pleura (membrana che riveste i polmoni) danneggiando i tessuti.

Le fibre di amianto, anche se respirate a basse concentrazioni, possono provocare **tumori** della pleura (membrana che riveste i polmoni), del peritoneo (la membrana che racchiude l'intestino), del pericardio (la membrana che riveste il cuore) e del polmone.

Non esiste una "**soglia**" di sicurezza al di sotto della quale il rischio di cancro sia nullo: ogni esposizione all'amianto produce un rischio pertanto "l'esposizione a qualche grado di concentrazione in aria va evitata" (Organizzazione Mondiale Della Sanità, 1986).

Preliminarmente il cittadino che desidera procedere all'autorizzazione di lastre di cemento-amianto dovrà verificare se l'altezza in cui sono posizionate le lastre è superiore a 2 metri dal suolo (piano campagna): in questo caso dovrà provvedersi di attrezzature atte a prevenire le cadute dall'alto.



Se viene scelta una scala si dovrà verificare che essa **non sia "autocostruita"** ma sia stata realizzata da una ditta, sia stata costruita con materiale adatto alle condizioni di impegno (ferro, alluminio, legno) e sia sufficientemente robusta ed avere lunghezza appropriata all'uso.

Se è in legno deve avere i pioli incastrati nei montanti, integri, senza riparazioni con chiodi e listelli aggiuntivi.

La scala deve essere provvista di dispositivi antisdrucchiolo (gomma o plastica zigrinata) alle estremità inferiori dei due montanti, e deve presentare elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchiolvoli alle estremità superiori.

Se viene impiegata una scala doppia deve essere provvista di catena, o dispositivo analogo, di adeguata resistenza che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

La scala doppia deve terminare con i montanti prolungati di almeno 60-70 cm con un guardacorpo.



In linea di massima se possibile utilizzare scale a castello provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo. Si ricorda che le scale, ad eccezione di quelle a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (ad esempio con tasselli o legature) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni, quando non sia attuabile l'adozione di detta misura, le scale devono essere obbligatoriamente trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare le stesse cautele antinfortunistiche.

Durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessuno deve trovarsi sulla scala.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad eccezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal costruttore.

Gli utensili utilizzati durante il lavoro sulle scale, vanno portati in una borsa o fissati alla cintura. Non si deve saltare a terra dalla scala. Mantenere entrambi i piedi sullo stesso piolo.

Sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l'appoggio di attrezzi.

Sulle scale a libro prive di montanti prolungati, si deve evitare di salire oltre il quart'ultimo gradino. Evitare di utilizzare le scale snodate multiuso nella modalità a ponte.

La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le mani posate esclusivamente ed alternativamente sui piolo.

In alternativa è possibile utilizzare un trabattello (ponte mobile su ruote), attrezzatura che offre ottimi margini di sicurezza, se correttamente installato ed utilizzato.

Se non si possiede una attrezzatura con le caratteristiche sopra descritte, si ricorda che scale e trabattelli possono essere comunemente noleggiati.

Dovrà inoltre verificare se la zona è soggetta al passaggio di terzi e se vi siano rapporti di vicinanza: in questi casi dovrà delimitare l'area con nastro bicolore e avvisare i vicini della data dell'intervento raccomandando di tener chiuse le finestre per il tempo necessario.

Dovrà anche verificare se le lastre siano messe in posa attraverso l'utilizzo di bulloni, o materiale adesivo in modo tale da attrezzarsi opportunamente per la rimozione delle stesse in modo da evitarne la rottura.

L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene.

B. Materiali Occorrenti Contenuti Nel Kit Che Viene Consegnato Dalla Ditta Iscritta All'Albo




(I numeri da 1 a 11 sono contenuti nel kit da consegnare al cittadino)

1. Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3.
2. Tuta da lavoro monouso in tessuto-non tessuto con cappuccio.
3. Guanti in neoprene.
4. Spruzzatore da giardinaggio.
5. Soluzione incapsulante conforme del Decreto 20 agosto 1999, categoria D.
6. Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0.15-0.20 mm.
7. Sacco robusto (per la raccolta dei materiali sfusi) di dimensioni 50x85 cm spessore 0.25 mm, e sacco grande 100x200 cm spessore 0.25mm.
8. Nastro adesivo largo, da imballaggio.
9. Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto.
10. Eventualmente un pallet (per la raccolta di lastre in Eternit).
11. Eventualmente nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento.

Dovrà essere disponibile acqua in quantità sufficiente per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia.



**KIT OBBLIGATORIO
PER RIMOZIONE AMIANTO**





C. Modalità Di Confezionamento Di Materiali In Amianto Presente A Terra

(quantità massima non superabile all'equivalente a 20mq)

Procederà quindi a:

1. Indossare la tuta con cappuccio e copri scarpe, i guanti e la mascherina.
2. Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli.
3. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto fissativo, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra.
4. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
5. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto fissativo, per evitare sollevamento di polvere.
6. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una ad una.
7. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altre faccia.
8. Proseguire impilando il materiale trattato.
9. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo.
10. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.

11. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma di legge.

12. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.

13. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.

N.B: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di piano di calpestio a norma (es. trabattello); la copertura si deve trovare ad un'altezza **non superiore a 3 metri dal suolo.**